

Comunicazione del Conservatore n. 1/2018

Le cause di scioglimento delle società a responsabilità limitata, art. 2484 cc –

Aggiornamento comunicazione 1/2015

Dopo tre anni dai precedenti chiarimenti sulla concreta ed effettiva applicabilità dell'art. 2484 codice civile in materia di accertamento di cause di scioglimento di srl, con la presente nota l'ufficio del Registro delle imprese intende fornirne un aggiornamento, alla luce dell'evoluzione della materia e sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione.

Preme sottolineare che nello svolgimento dell'istruttoria l'ufficio del Registro delle imprese verifica il corretto svolgersi della procedura con i vari passaggi logici e amministrativi in quanto "condizione di legge" per le iscrizioni, e la riconducibilità dell'accertamento alle previsioni di legge in tema di scioglimento.

Art. 2484 cc, n. 1 – "decorso del termine"

Il decorso del termine, quale causa oggettiva di scioglimento, si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale.

Art. 2484 c.c., n. 2 - "conseguimento dell'oggetto sociale" o "sopravvenuta impossibilità di conseguirlo".

La norma fa riferimento alla previsione contenuta nell'oggetto sociale. L'amministratore deve pertanto accertare che il conseguimento o l'impossibilità di conseguirlo sia riferita a tutte le attività previste nell'oggetto sociale. Tale fattispecie non si concretizza per quelle società con un oggetto sociale plurimo, composto da varie attività parte delle quali mai avviate o per quelle società con un oggetto sociale unico, ma generico e, quindi, permanente (es. un oggetto sociale che prevede genericamente l'esercizio dell'attività di assicurazione oppure la gestione di pubblici esercizi).

La previsione di questa specifica causa di scioglimento si realizza unicamente per quelle società costituite per la realizzazione di un unico progetto ben definito, delimitato nel tempo e descritto analiticamente nello statuto o nell'atto costitutivo. In quest'ultimo caso la causa di scioglimento si ritiene verificata solo se l'assemblea opportunamente convocata abbia deliberato di non modificare l'oggetto sociale.

Solo in seguito a tale decisione assembleare si potrà considerare verificata la causa di scioglimento e gli amministratori potranno procedere con il deposito della dichiarazione di accertamento.

Art. 2484 cc, n. 3 – "impossibilità di funzionamento" o "continuata inattività dell'assemblea"

Affinché l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea possa operare quale causa di scioglimento devono persistere nel tempo delle situazioni patologiche non superabili ed

irreversibili e che non permettono l'approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell'attività sociale. La mancata approvazione di un bilancio o di una sola assemblea andata deserta non rilevano quale causa di scioglimento.

Non si realizza quale causa di scioglimento se la società è amministrata da un amministratore unico che è anche unico socio oppure è socio di maggioranza (possiede almeno il 50,01% del capitale).

Verificatasi questa causa di scioglimento, il liquidatore, in ragione appunto della perdurante impossibilità di funzionamento dell'assemblea, non potrà essere nominato dall'assemblea, ma solo ed esclusivamente dal tribunale. L'eventuale nomina del liquidatore da parte dell'assemblea sarebbe infatti sintomo di una riacquistata capacità di funzionamento e farebbe automaticamente venire meno la causa di scioglimento. L'attestazione degli amministratori dovrà contenere, quindi, la dichiarazione di provvedere a richiedere al tribunale la nomina del liquidatore giudiziale.

Art. 2484 cc, n. 4 – “ per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale”

In merito alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, si precisa che lo svolgimento dell'assemblea prevista dagli artt. 2447 e 2482ter cc, rispettivamente per le spa e per le srl rappresenta una “condizione di legge” rispetto all'accertamento dell'organo amministrativo e solo se l'assemblea non delibera la ricostituzione del capitale sociale o la trasformazione della società, si potrà considerare la causa di scioglimento. La copia del verbale di questa assemblea sarà parte integrante della successiva dichiarazione con la quale gli amministratori accertano una causa di scioglimento e procedono con la sua iscrizione nel Registro delle imprese. Dalla data di iscrizione della dichiarazione si determineranno gli effetti dello scioglimento e l'assemblea, opportunamente convocata dagli amministratori, potrà deliberare l'apertura della fase liquidatoria. In virtù di quanto previsto dall'art. 2487 cc, è ammesso che in occasione dell'assemblea con la quale i soci confermano la non volontà di ricapitalizzare o trasformare la società, si proceda alla nomina del/dei liquidatore/i, nomina che diverrà efficace una volta adempiuto all'iscrizione della causa di scioglimento a cura dell'organo amministrativo.

Art. 2484 cc, n. 5 – “verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 2473 cc” (impossibilità di liquidare la quota del socio receduto)

In caso di recesso di socio, qualora la società sia nell'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio recedente, verificandosi le ipotesi previste dall'art. 2473 cc, si determina una causa di scioglimento.

Il recesso di uno o più soci dalla società deve essere già stato comunicato al Registro delle imprese. La dichiarazione dell'organo amministrativo dovrà dettagliare che non è stato possibile procedere al rimborso della quota del socio receduto mediante l'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi oppure utilizzando le riserve disponibili oppure riducendo il capitale sociale.

Art. 2484 cc, n. 6 – “deliberazione dell’assemblea”

Il notaio verbalizzerà le decisioni dell’assemblea ed effettuerà tutti i controlli necessari.

Art. 2484 cc, n. 7 – “altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere altre cause specifiche di scioglimento e fissare le modalità o le competenze per procedere all’accertamento.

L’ufficio Registro delle imprese procederà a verificare la coerenza della dichiarazione dell’organo amministrativo con tali previsioni statutarie, in particolare riguardo la competenza all’accertamento e il rispetto dei passaggi endosocietari eventualmente stabiliti per la sua validità.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda comunque ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico n. [94215](#) del 19/05/2014 e n. [33637](#) del 9 febbraio 2016.

Varese, 15 novembre 2018

Il Conservatore
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82